

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

*L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo,
d'intesa con l'Assessore per la Salute*

Esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. "sport di contatto" nel territorio regionale.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;
- VISTA** la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;
- VISTA** la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
- VISTO** l'art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito *internet* della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19"*";
- VISTA** la O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*";
- VISTO** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza in rassegna avvalendosi, anche, di soggetti attuatori individuati tra gli Enti Pubblici ed economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTE** le OCDPC n°631 del 06.02.2020, n°633 del 12.02.2020, n°635 del 13.02.2020, n°637 del 21.02.2020, n°638 del 22.02.2020 e n°639 del 25.02.2020, recanti: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa*

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°626 del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020;
- VISTO** il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- VISTO** il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*”;
- VISTO** il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- VISTO** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante “*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*”;
- VISTO** il decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO** in particolare, l'art. 1, co. 1 lett. f) e g) del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, a tenore delle quali “*f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle*

province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;” e “g) *a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili*”;

VISTA la nota prot. n. 21948 del 12 giugno 2020 con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che, alla suddetta data, la Regione Siciliana annovera una matrice di “rischio basso” in base ai tre set di indicatori di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, relativi alla “capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti” e alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione ha, tra le altre cose, stabilito, all'art. 4, co. 2, che “*A decorrere dal 20 giugno 2020 è consentito, inoltre, lo svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio di cui all'articolo 1, com. 1, lettere “f” e “g”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, previo decreto attuativo dell'Assessore regionale del Turismo, dello spettacolo e dello sport, d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro il 18 giugno 2020*”;

VALUTATO, pertanto, che l'andamento epidemiologico nel territorio regionale, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e regionali, è di livello “basso” e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l'11 giugno 2020, fatte salve eventualmente quelle regionali e di settore, da adottarsi in ragione del più favorevole andamento epidemiologico;

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere, d'intesa con l'Assessore per la Salute, con l'adozione di idoneo Decreto attuativo degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 25 del 13 giugno 2020, al fine di autorizzare il riavvio della pratica degli sport di contatto - in ossequio a quanto disposto dall'On. Presidente della Regione - con decorrenza 20 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle superiori premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 4, co. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020, sono adottate nel territorio della Regione Siciliana le allegate “*Linee Guida regionali in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. sport di contatto*”.

2. Il presente provvedimento entra in vigore in data 20 giugno 2020 e conserva la propria validità ed efficacia fino a eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'Isola e, comunque, fino a nuova disposizione.

Art. 2

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, sarà notificato per opportuna conoscenza all'ANCI, alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. e alle Federazioni sportive di settore, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 18 giugno 2020

L'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo
f.to (Dott. Manlio Messina)

d'intesa

L'Assessore per la Salute
f.to (Avv. Ruggero Razza)

Il Dirigente Generale
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
f.to (Dott.ssa Lucia Di Fatta)

Il Dirigente Generale
Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
f.,to (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Allegato 1

Linee Guida regionali in materia di ripresa e di regolare svolgimento degli sport di contatto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020

Modalità di accesso al centro sportivo

- 1) L'accesso all'interno del centro sportivo sarà consentito 15 minuti prima dell'orario di prenotazione precedentemente effettuata;
- 2) Il gestore del Centro sportivo è onerato di tenere un registro delle presenze che, separatamente per ciascuna disciplina da praticarsi, sarà compilato da tutti i partecipanti con l'indicazione delle proprie generalità e sottoscrizione autografa; nel caso di soggetto minore di età, la compilazione del registro è autenticata da un genitore che, pertanto, è tenuto ad accompagnarlo al Centro stesso prima dell'inizio della pratica sportiva;
- 3) È obbligatorio l'uso della mascherina, come da disposizioni vigenti, all'arrivo al Centro, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- 4) Prima di accedere all'interno del Centro Sportivo verrà misurata la temperatura corporea con apposita attrezzatura e, qualora la stessa risultasse superiore a 37,5° sarà negato l'accesso al Centro stesso.
- 5) E' obbligatoria la costante igienizzazione delle mani, e, comunque, rigorosamente prima dell'inizio dell'attività' e non appena conclusa la stessa;
- 6) Non sono consentite soste in corrispondenza dei luoghi comuni (cassa, corridoi, luoghi di passaggio, accesso alle zone riservate alla pratica sportiva);
- 7) Allo scopo di agevolare il rapido deflusso del Centro Sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il Centro medesimo dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà a riscuotere - preliminarmente all'avvio della pratica sportiva - tutte le eventuali quote di pagamento in modo unitario e contestuale.
- 8) E' consentito l'utilizzo degli spogliatoi prima e dopo lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto delle prescrizioni vigenti. E' fatto obbligo, quindi, di assicurare all'interno degli spogliatoi stessi il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale e della dovuta attenzione alla regolamentazione degli accessi, nonché dell'utilizzo contingentato delle docce. E' fatto obbligo, altresì, di curare la frequente e costante pulizia e disinfezione dei suddetti ambienti (anche più volte al giorno e comunque tra un turno di accesso e l'altro);
- 9) E' fatto obbligo di prevedere all'interno dei Centri Sportivi separati ingressi rispettivamente, per le entrate e per le uscite, e, ove ciò non fosse possibile, dell'individuazione di apposite "zone di attesa" utili ad evitare affollamenti e/o assembramenti;

10) L'orario massimo di chiusura dell'impianto sportivo dovrà essere fino alle ore 1:30 (così da consentire lo svolgimento dell'ultima partita nella fascia 00:00-1:00) e, a seguire, la sanificazione della struttura;

11) Il centro sportivo assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di ogni locale di competenza e dei relativi arredi, di ogni attrezzatura e degli *strumenti* sportivi. La periodicità della pulizia, della disinfezione e della successiva sanificazione deve essere definita dal centro sportivo, e comunque deve essere effettuata dopo ogni seduta di allenamento. Particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto (ad esempio, maniglie, superfici di servizi igienici e sanitari).

Modalità di svolgimento dell'attività sportiva e in particolare per il calcio

1) I centri sportivi dovranno mettere a disposizione dei giocatori a bordo campo fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi, e colonnine per il lavaggio delle mani con gel igienizzante;

3) E' vietato sedersi e/o sdraiarsi a terra prima o dopo la conclusione della pratica sportiva e, in genere, in tutti i casi in cui il gioco/sport sia fermo (senza ovviamente che ciò possa estendersi alle comuni dinamiche della pratica sportiva stessa);

4) In presenza di eventuali punti ristoro all'interno della struttura sportiva, si rimanda a quanto prescritto nelle linee guida già in vigore per i punti BAR nella Regione Siciliana

5) Il gestore del Centro sportivo è tenuto a vigilare costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni e ad allontanare dalla struttura e/o segnalare, in qualsiasi momento, eventuali trasgressori per l'ipotesi di accertamento di una qualsiasi delle suddette inosservanze.

Le presenti disposizioni debbono intendersi applicabili a tutti gli "sport di contatto" praticati nel territorio regionale, ferma la necessità di adeguare di volta in volta le suddette regole alle specifiche caratteristiche (tecniche, infrastrutturali e comportamentali) delle singole pratiche sportive prese in esame.